

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2740-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE SODANO Calogero)

Comunicata alla Presidenza l'8 marzo 2004

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Nicosia il 10 febbraio 2003

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

**di concerto col Ministro dell'interno**

**col Ministro della giustizia**

**e col Ministro dell'economia e delle finanze**

*(V. Stampato Camera n. 4324)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 4 febbraio 2004*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 6 febbraio 2004*

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	6
Disegno di legge .....	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo in esame, relativo alla cooperazione e mutua assistenza amministrativa nel settore doganale, siglato a Nicosia, il 10 febbraio 2003, tra l'Italia e Cipro si colloca nella prospettiva dell'ingresso dell'isola nell'Unione europea.

Attualmente, il Governo cipriota è impegnato nel rilanciare il programma di riforme strutturali, prestando particolare attenzione al controllo dell'inflazione e del bilancio pubblico. La struttura economica cipriota è trainata dai settori dei servizi, del turismo e del commercio: ne conseguono un reddito *pro capite* pari all'82 per cento circa della media dell'Unione ed un basso tasso di disoccupazione.

Passando ad analizzare le disposizioni più rilevanti che reca l'Accordo, esso si compone di un preambolo, 26 articoli ed un allegato, inerente alla protezione dei dati personali.

Nel preambolo dell'Accordo sono presenti le ragioni della cooperazione doganale, tra le quali è importante evidenziare quella della lotta ai traffici illeciti di stupefacenti. In nessun caso le disposizioni dell'Accordo potranno costituire diritti in capo a soggetti privati, ma solo impegni per l'attività delle competenti autorità.

L'articolo 9 prevede che i Paesi contraenti si scambino informazioni sulla regolarità e legittimità delle operazioni di *import-export* intercorse tra essi, anche attraverso lo scambio di documentazione come garantito dall'articolo 13.

L'articolo 10 è relativo alla mutua assistenza rispetto alle attività di blocco, sequestro o confisca dei beni. Attraverso l'articolo 8 i due Paesi si impegnano ad informarsi reciprocamente su possibili movimenti con-

nessi ad esportazione o importazione illecita di reperti archeologici o beni culturali e artistici. L'articolo 12 prevede che nell'individuazione dei responsabili dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti vi sia una concreta collaborazione tra i due Paesi nei limiti della legislazione in vigore nei rispettivi territori.

L'articolo 14 prevede che le informazioni ottenute e soggette all'Accordo potranno essere utilizzate solo per gli scopi da esso previsti, e potranno essere comunicate ad organi diversi da quelli contemplati solo con il consenso della Parte che le ha trasmesse. Il paragrafo 4 salvaguarda tuttavia gli obblighi dell'Italia verso l'Unione europea e gli organi di essa. L'articolo 15 attiene al trattamento dei dati personali, che devono essere assicurati dalle Parti attraverso una raccolta legale degli stessi. L'articolo 20 fa riferimento alla possibilità di negare assistenza amministrativa ad uno dei Paesi quando da essa potrebbe derivare un pregiudizio o un contrasto con norme di legge nazionali. Il diniego dell'assistenza deve essere comunque motivato. Come d'uso per queste tipologie di Accordi, l'articolo 26 prevede la creazione di un Comitato italo-cipriota, a livello delle rispettive amministrazioni doganali, che avrà il compito di mettere in atto l'Accordo, esaminare eventuali controversie, che, se non sanate, seguiranno i canali diplomatici.

Alla luce di quanto osservato, si auspica una sollecita ratifica dell'Accordo in esame che, oltre a definire i termini di una reciproca assistenza nel quadro della cooperazione doganale, contiene importanti norme per contrastare i traffici illeciti e di stupefacenti. In particolare, la collaborazione tra i due Paesi potrà rivelarsi utile al fine di combattere l'esportazione e l'importazione ille-

cita di reperti archeologici, dei quali l'isola è particolarmente ricca.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commis-

sione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

SODANO Calogero, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGNALBÒ)

2 marzo 2004

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: FERRARA)

24 febbraio 2004

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato, fatto a Nicosia il 10 febbraio 2003.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 23 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 24.035 euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

